Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore AURELIO MIRONE

Seduta del 25/01/2018

FATTO

Il marito della ricorrente (successivamente defunto) stipulava in data 23.01.2006 un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 31.08.2011

Insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa nella fase prodromica al ricorso, la ricorrente, coniuge del contraente originario, si rivolge all'ABF, in qualità di erede, chiedendo di condannare la resistente alla restituzione dell'importo di € 383,48 a titolo di oneri anticipatamente versati e non maturati, oltre interessi legali e spese di assistenza difensiva.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto riguarda la domanda di rimborso degli oneri assicurativi; oltre alla non rimborsabilità delle spese legali atteso che il ricorso all'ABF non necessita di assistenza professionale e stante la natura seriale del ricorso.

Alla luce di quanto sopra, l'intermediario chiede che il Collegio voglia rigettare il ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Risulta preliminare ed assorbente ogni altra valutazione sul merito del ricorso la valutazione circa la sussistenza delle legittimazione attiva in capo alla ricorrente, nonostante sul punto nulla sia stato eccepito dall'intermediario. In particolare risulta imprescindibile ai fini delle suddetta legittimazione attiva la prova da parte della ricorrente della qualità di erede del *de cuius*, intestatario originario del contratto di finanziamento.

Sul punto occorre rilevare che, sebbene il giudizio dinanzi all'ABF sia stato già sospeso, proprio al fine di permettere alla ricorrente l'integrazione nel senso di cui sopra della documentazione allegata, non risulta versata in atti prova alcuna della qualità di erede.

Quest'ultima si è, infatti, limitata a produrre copia del certificato di morte del marito, dell'atto di matrimonio e dello stato di famiglia, omettendo invece di allegare l'atto di successione.

Sul punto si ritiene di dover, quindi, aderire al consolidato orientamento del Collegio ABF di Napoli, secondo cui "*Per la soluzione della vertenza occorre prendere le mosse dall'art. 48 del d.lgs. n. 346/1990, a mente del quale è espressamente vietato ai debitori del defunto di procedere al pagamento delle somme dovute ovvero alla consegna dei beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non venga previamente fornita la prova della presentazione della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti (comma 3); allo stesso modo è fatto divieto agli istituti di credito di procedere a qualsivoglia operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli (comma 4). Al riguardo la Corte di cassazione ha precisato che la "produzione della denuncia di successione si pone come condizione di esigibilità del credito ereditario" (cfr. Cass., sent. n. 10692/2005). (…)Nella fattispecie la ricorrente, a dimostrazione del proprio status di erede, si limita ad allegare il certificato di morte del titolare originario del rapporto nonché - in sede di repliche alle controdeduzioni di rito - una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, senza tuttavia produrre la necessaria dichiarazione di successione, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 346/90.*

Ora, alla stregua della normativa e della giurisprudenza citate, tenuto anche conto delle specifiche contestazioni avanzate sul punto dalla resistente, la dichiarazione sostitutiva allegata non può dunque avere nel rapporto di specie idonea valenza probatoria. Del resto, come questo Collegio ha avuto modo di sottolineare, gli intermediari non possono pagare le somme dovute agli eredi, ai legatari ed ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione." (ABF Collegio di Napoli decisione n. 5003 del 2017; in senso conforme cfr. anche ABF Napoli n. 6057/2016, n. 3390/2016, n. 8599/2014).

Alla luce di quanto sopra e in conformità all'orientamento suesposto, deve quindi dichiararsi il difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente e, per l'effetto, l'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI